

## Federalismo fiscale: costi standard in cerca d'autore

di Ettore Jorio

Com'è giusto che sia, si fa un gran parlare di federalismo fiscale, ancorché così impropriamente definito. Se ne è scritto anche tanto, sia a cura della stampa più qualificata che della dottrina, soprattutto a cominciare dall'iniziativa legislativa del governo Prodi che ha licenziato il 3 agosto del 2007 un disegno di legge delega non sottoposto all'esame delle Camere a causa del loro prematuro scioglimento. La progressiva formazione del testo - originariamente elaborato per impulso del ministro Roberto Calderoli -, che ha portato poi ad approvare la legge n. 42 del 5 maggio 2009, con le integrazioni e modifiche via via condivise anche con l'opposizione di centrosinistra e in sede delle Conferenze istituzionalizzate, ha incentivato l'interesse sull'argomento e, quindi l'attenzione degli studiosi. L'istituzione delle Commissioni ivi previste - bicamerale (art. 3) e tecnica paritetica (art. 4) - e i lavori portati avanti dalle stesse hanno prodotto i primi approfondimenti e, dunque, i primi risultati attuativi, conclusisi con la recente approvazione (20 maggio 2010), da parte del Consiglio dei Ministri, del cosiddetto federalismo demaniale, consacrato in un decreto legislativo ancora in corso di pubblicazione.

Con la legge n. 42/09, attuativa del novellato art. 119 della Costituzione, sono stati insediati, tra l'altro, alcuni principi e criteri basilari volti ad introdurre il reale cambiamento, da definirsi nell'arco di un quinquennio, della trascorsa modalità di finanziamento, segnatamente fondato sulla spesa storica, che ha garantito la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'apparato pubblico *sub-statale*<sup>1</sup>.

Viene così scandita, nell'anzidetta legge delega, una diffusa classificazione della voce delle "spese": alcune direttamente relazionate alle competenze legislative e all'esercizio delle funzioni regionali (art. 8); le altre a quelle svolte dagli enti locali (art. 11).

Quanto alle prime, esse sono codificate dal legislatore in tre diverse tipologie:

- le spese riferite alle prestazioni e/o i servizi essenziali (Lep), nei livelli di erogazione *standard* pretesi dalla Costituzione su tutto il territorio nazionale, afferenti ai diritti civili e sociali, più precisamente riguardanti la sanità, l'assistenza sociale e l'istruzione, per la parte inerente lo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché il trasporto pubblico locale. Insomma, una classe di spesa direttamente dedicata alla erogazione dei "livelli essenziali delle prestazioni", costituzionalmente individuati nell'art. 117, comma 2, lettera *m*);
- le spese riguardanti le prestazioni e/o i servizi non essenziali, ovverosia non compresi tra quelli individuati nella predetta categoria;
- le spese speciali, intendendo per tali quelle riconducibili a fonti di finanziamento non ordinarie - e quindi rese possibili grazie a contributi straordinari, finanziamenti dell'UE e/o compartecipati dallo Stato - e, in quanto tali, attribuite in favore di destinatari "speciali" e non già di tutte le Regioni indiscriminatamente.

Le seconde vanno, invece, distinte tra:

---

<sup>1</sup> **Tucciarelli C.**, *Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n. 42 del 2009*, introduzione a libro (a cura di) **Ferrara A.**, **Salerno G.M.**, *Federalismo fiscale. Commento alla legge n. 42 del 2009*, Napoli, 2010, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 10, 2010.

- le spese riferibili alle funzioni fondamentali amministrative di Comuni, Province e Città Metropolitane, di cui all'art. 117, comma 2, lettera *p*), da doversi individuare nel Codice delle Autonomie (condiviso dal Consiglio dei Ministri e in corso di elaborazione "negoziata"), in attuazione dei novellati artt. 114, 117 e 118 della Costituzione. Un provvedimento legislativo sistematico, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e organico alla determinazione, per l'appunto, delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché finalizzato ad eliminare ogni sovrapposizione e incongruenza e ad individuare i relativi criteri di finanziamento;
- le spese finalizzate allo svolgimento delle altre funzioni del sistema autonomistico locale;
- le spese, infine, "speciali, così definite perché distinte dalle altre per la diversa natura delle fonti di finanziamento ordinario (contributi speciali, finanziamenti UE, cofinanziamenti statali) e, in quanto tali, a destinazione vincolata e discriminata.

Fatta questa doverosa premessa, diventa di capitale importanza avere ben chiare le metodologie previste dalla legge n. 42/09 per quantificare le spese, in essa individuate, da rendere disponibili alle rispettive autonomie territoriali obbligate a rendere le loro prestazioni/funzioni specifiche - essenziali/fondamentali ovvero non essenziali/non fondamentali che siano - in favore dei cittadini.

Quanto alla prima specie, riferita per entrambe le tipologie al novellato art. 117, comma 2, della Costituzione, ma individuate rispettivamente nelle lettere *m*) e *p*), v'è da precisare che, ancorché assistite dalla copertura integrale, rintracciano negli strumenti dei cosiddetti costi *standard* e della capacità fiscale per abitante il parametro cui la perequazione dovrà riferirsi per compensare ogni *deficit* economico-finanziario rendicontato in rapporto alle entrate fiscali fatte proprie da Regioni ed Enti locali.

Attesa, tuttavia, la necessità di dovere limitare le odierne considerazioni all'ambito dei diritti sociali o, meglio, all'attenzione che agli stessi debba essere riservata da parte del legislatore delegato, nella fase più meramente attuativa dell'art. 119 della Costituzione, si rende necessario approfondire - per quanto possibile, atteso la genericità dei provvedimenti già in essere - il sistema di valorizzazione delle spese destinate a coprire le prestazioni/servizi essenziali, da doversi comunque erogare alla collettività "in condizioni di efficienza e di appropriatezza", a cura delle Regioni (e dei Comuni, quanto ad assistenza sociale, a meno di una riassunzione delle relative competenze in capo alle Regioni, cui viene rimessa la competenza legislativa esclusiva in materia).

Il legislatore della delega del 2009 ha, quindi, individuato per l'occasione i cosiddetti costi *standard*, da rendere disponibili al sistema regionale, che ne deve disporre autonomamente, per il tramite dei tributi (attualmente l'Irap e l'addizionale Irpef) e delle compartecipazioni al gettito erariale (soprattutto Iva), incrementati dal fondo perequativo fino a raggiungere la matematica sufficienza della copertura del relativo ammontare, determinato nel 100% dell'importo necessario a garantire l'esigibilità dei Lep caratteristici.

Vediamo cosa sono. I costi *standard*, dei quali si fa un gran parlare da tempo, in tema di attuazione del c.d. federalismo fiscale, riassumono in generale l'esito quantitativo del processo di corretta predeterminazione del costo di riferimento della produzione di un servizio (ma anche di un bene) nella condizione di migliore efficienza/utilità. Insomma, essi costituiscono il risultato di una particolare metodologia applicata di monetizzazione del prodotto "industriale" che costituisce, da sempre, un pilastro dell'economia aziendale, meglio dell'economia politica. Un concetto che rintraccia la sua esistenza consolidata nel conseguimento di due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare il più possibile i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi; l'altro, di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo nella sua interezza<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ancona A., Cislaghi C., *Costi standard, no alle scorciatoie*, in *IlSole24Ore-Sanità*, n. 36 del 16 settembre 2008.

I costi *standard*<sup>3</sup> - introdotti nel sistema finanziario “retributivo” delle prestazioni e dei servizi pubblici più essenziali, in relazione ai fabbisogni (altrettanto *standard*) da soddisfare, individuati per garantirne l’erogazione su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e appropriatezza - rappresentano, dunque, il nuovo modello economico di riferimento sul quale fondare il finanziamento integrale dell’attività pubblica afferente l’erogazione ai cittadini dei principali diritti sociali (sanità, assistenza sociale e istruzione, nonché trasporto pubblico locale).

Sostanzialmente, essi riguardano la rideterminazione del *quantum* ideale necessario per assicurare le prestazioni/servizi essenziali, ovverosia quanto questi dovranno costare nei diversi territori regionali, in favore dei quali andranno, rispettivamente, attribuite le risorse relative, da doversi definire in rapporto al loro fabbisogno *standard*. Quest’ultimo inteso come un obiettivo indicatore di bisogno finanziario - da valorizzarsi tenendo conto delle numerose variabili socio-economiche che caratterizzano le singole regioni - strumentale a rendere esigibili i livelli essenziali delle prestazioni ad un livello quali-quantitativo altrettanto *standard*, e non già minimo, cioè garante di un apprezzabile ed efficiente livello di erogazione.

Ciononostante, siffatta definizione dei costi *standard* rimane ancora imprigionata nella sua definizione nozionistica rappresentata nel testo della delega. Un paradigma destinato a riempirsi di contenuti economici solo a seguito dell’adozione dei prossimi decreti delegati attuativi. A questi ultimi è anche rinviata la fissazione dei criteri per l’individuazione degli obiettivi di servizio<sup>4</sup>, che rappresentano, unitamente ai costi *standard*, gli elementi imprescindibili, sulla base dei quali dovranno essere via via determinate le risorse occorrenti per garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ad una tale tipologia procedurale - di concreta aspettativa della qualità del servizio da conseguire - viene, quindi, assegnata una importante funzione nel processo estimativo del fabbisogno economico-finanziario per il corretto finanziamento dei Lep, questi ultimi riferiti ai Lea, ai Liveas e alle spese amministrative di funzionamento della scuola, nonché ai trasporti pubblici locali. Un processo, questo, basato sui costi *standard* e, appunto, sugli obiettivi di servizio perseguibili attraverso il Patto di convergenza, di cui all’art. 18 della legge n. 42/09, da realizzarsi attraverso il coordinamento dinamico tra lo Stato e le Regioni, che andrà ad esprimere l’itinerario di avvicinamento finalizzato ad individuare gli *standard*, quali-quantitativi, uniformi di costo e, dunque, di copertura finanziaria delle prestazioni/servizi sull’intero territorio nazionale.

Il significativo ricorso ai suddetti decreti legislativi, cui il legislatore ha massicciamente rinviato ogni decisione sull’applicazione concreta del federalismo fiscale, rappresenta il limite oggettivo della legge delega, atteso che essa non pone - al di là dell’affermazione prescrittiva di dovere rendere le prestazioni essenziali “in condizioni di efficienza e di appropriatezza” - alcuna indicazione utile alla pratica determinazione delle necessarie garanzie qualitative di soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari, di istruzione e di trasporto pubblico locale.

In definitiva, la legge n. 42/09 non fornisce alcuna soluzione concreta - se non in termini di perequazione al 100% - a quei bisogni diffusi che, a causa della particolare composizione geografica, economica e demografica del nostro territorio nazionale, necessitano di una particolare cura legislativa e di finanziamenti adeguati, differenziati ma indispensabili, specie nella fase di transizione dalla spesa storica, in qualche modo per decenni garante, tra innumerevoli sprechi, dei livelli qualitativi di assistenza e di servizio fino qui prodotti.

---

<sup>3</sup> Arcangeli L., De Vincenti C., *La politica sanitaria*, in Guerra M.C. e Zanardi A. (a cura di), *La finanza pubblica italiana – Rapporto 2008*, Bologna, 2008.

<sup>4</sup> Gli obiettivi di servizio sono stati definiti, in un documento redatto a cura del Partito Democratico subito dopo l’approvazione alla Camera del ddl del 24 marzo 2009, come “la variabile ‘ponte’ tra la situazione attuale e l.e.p.” tanto da costituire “il processo di avvicinamento” finalizzato a realizzare la “convergenza verso standard uniformi di costo e di copertura dei servizi su tutto il territorio nazionale”; Jorio E., *Il federalismo fiscale al Senato. Due new entry: il patto di convergenza e la perequazione infrastrutturale*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 2, 2009.

In buona sostanza, i costi *standard* equivalgono al prezzo ritenuto mediamente congruo, sul quale dovranno essere parametrizzate e rese disponibili, tenuto conto del ripetuto fabbisogno *standard*, le risorse finanziarie necessarie per soddisfarlo, allo scopo di riequilibrare e contenere il costo di produzione delle prestazioni/servizi. Proprio per questo la legge delega sancisce un tale principio, in perfetta continuità con il disegno di legge delega licenziato da Prodi nell'agosto 2007. Uno strumento metodologico valutativo, vecchio per l'economia politica, ma nuovo per il funzionamento dinamico del sistema pubblico posto a garanzia dell'esigibilità dei diritti sociali (soprattutto: salute, assistenza e istruzione), attraverso il quale concretare e assicurare l'autonomia di entrata e uscita, soprattutto delle Regioni. Una prerogativa - quella, più generale, del funzionamento della burocrazia nel suo complesso - fino ad oggi riconosciuta, esclusivamente, in capo alla cosiddetta "spesa storica", della quale la legge delega, appena approvata, ne codifica la sostituzione graduale, da effettuarsi in un quinquennio, con la metodologia dei ripetuti "costi *standard*". Un nuovo percorso che si concretizza con l'attribuzione delle risorse da doversi complessivamente quantificare in relazione ai nominati fabbisogni, altrettanto *standard*, da individuarsi in un rapporto tale da garantire, ovunque e chiunque, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, riconducibili all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.

A proposito dei costi *standard*, quale strumento realizzativo del cosiddetto federalismo fiscale, si sono sprecati, sin dalla loro primitiva previsione, i consensi sulla loro definizione letteraria, salvo a non conoscere neppure il loro processo di determinazione oggettiva, funzionale alla loro monetizzazione. E dire che il modello individuato nella legge n. 42/09 è tutto fondato sui costi *standard*, ovverosia sul costo ponderato territorialmente e, pertanto, strettamente da correlarsi con il pertinente fabbisogno anch'esso *standard*, da mettere a disposizione dei bilanci delle istituzioni pubbliche coinvolte - per assicurare, per esempio, ai cittadini un intervento chirurgico piuttosto che un esame diagnostico, una prestazione assistenziale e il corretto funzionamento di una scuola - a garanzia dell'erogazione dei relativi servizi. Una previsione valorizzata, quindi, presuntivamente, ritenuta sufficiente per non determinare sprechi ovvero disavanzi di gestione, a carico, nel caso di specie, delle Regioni. Insomma, nell'ipotesi in considerazione, le autonomie territoriali regionali che spenderanno di più, rispetto "ai costi giusti" riconosciuti in loro favore, dovranno procurarsi le risorse aggiuntive, anche attraverso il ricorso all'esercizio della propria *potestas* di imposizione fiscale.

A monte di una tale prospettiva, è appena il caso di precisare che i suddetti costi *standard*, che saranno comunque pesati, risultano solo enunciati e, dunque, non minimamente presumibili, dal momento che essi sono destinati a venire fuori, esclusivamente, a seguito di più o meno difficoltosi procedimenti matematico-statistici, fondati sulle diverse teorie economiche adattabili al riguardo per determinare, con verosimile precisione, i cosiddetti valori medio-convenzionali.

Il problema che sorge al riguardo è quello di capire, preliminarmente, come individuare i riferimenti valoriali rapportati alle tipologie delle medie da assumere a paradigma, anche qualitativo. Non vi è traccia nella delega delle metodologie utili a calcolarli. Così facendo non solo si sono sollecitate tante libere definizioni, specie nella sanità, molte delle quali rese dai più in forme e valori fantasiosi, ma si è evitato di rendere comprensibile il processo di valorizzazione, ovverosia non si è fatta alcuna chiarezza sul come si arriverà alla definizione del ripetuto "prezzo giusto", equivalente al costo efficiente attraverso il quale la Regione più virtuosa eroga ai propri cittadini le prestazioni/servizi relativi. Quella Regione in favore della quale, proprio perché produttiva del riferimento assoluto/*benchmark*, non sarà garantita, ovviamente, alcuna risorsa perequativa.

Stando così le cose, i parametri per determinare i costi *standard* sono ancora tutti da costruire e, quando ciò avverrà, si dovrà tenere conto di tutte le variabili possibili: della dimensione dei territori degli enti destinatari, del sistema infrastrutturale di sostegno, delle loro condizioni fisiche e socio-economiche e delle caratteristiche delle popolazioni interessate che si renderanno destinatarie/beneficiarie della eventuale perequazione compensativa, garante dell'esigibilità dei diritti di cittadinanza su tutto il territorio nazionale.

A ben vedere un compito difficile quello della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la cosiddetta Copaff, di cui all'art. 4 della legge n. 42/09, e dei gruppi di lavoro dei quali la stessa si avvale.

Intanto, il federalismo fiscale deve andare avanti, ben oltre il licenziato decreto delegato del cosiddetto federalismo demaniale. Lo esigono: la novellata Costituzione, l'anzidetta legge delega approvata dal Parlamento, le forze politiche di maggioranza e di minoranza che l'hanno condivisa, le condizioni di assoluta precarietà dei conti regionali e il corrispondente *deficit* di servizio pubblico, infine, un Mezzogiorno che, attraverso la sua corretta applicazione, ha modo di rendersi protagonista del suo riscatto.

Tuttavia, vige l'incertezza su quali elementi tecnici e con quali procedure saranno individuati i costi *standard*, nonché sulla loro valorizzazione. Un interrogativo, questo, che necessita di un riscontro celere e convincente, atteso che essi rappresentano le disponibilità vitali regionali da destinare alla salute e sulle quali fondare la portata quali-quantitativa delle relative prestazioni. Un rilevante peso per il sistema autonomistico regionale, atteso che l'assistenza socio-sanitaria impegna circa l'80% delle sue risorse economiche.

Come detto, le idee in giro non sembrano per nulla chiare e affatto convincenti. Si tenta di codificare i costi *standard* senza sapere a cosa doverli esattamente riferire. Alcuni vorrebbero assimilarli e, dunque, limitarli ad una sorta di componente economica di un nuovo sistema tariffario riferito alle prestazioni salutari da rendere. Altri vorrebbero, invece, tradurli in una quota capitaria standardizzata, calcolata mediante l'impiego di nuovi moltiplicatori rettificativi, sulla base della quale ricomporre, di fatto, un fondo sanitario nazionale di nuova *species*<sup>5</sup>. Altri, ancora, privilegierebbero una soluzione che comprenda un po' dell'uno e un po' dell'altro, senza però dare modo di comprenderne i meccanismi determinativi, attesa la caratteristica meramente enunciativa della loro proposta. Tutti farebbero, comunque, riferimento, per l'assunzione dei presupposti valoriali di partenza, ad un sistema di contabilità pubblica regionale che non c'è, sotto il profilo della certezza e dell'affidabilità delle sue componenti economiche, e che non potrà essere, pertanto, in alcun modo garante, se non opportunamente rivisto e attualizzato alle specifiche esigenze valutative.

Riassumendo, emerge, da un versante, un clima di forte incertezza sulla loro determinazione contenutistica ed estimativa e, dall'altro, una più generale preoccupazione della loro non corrispondenza ai bisogni reali dell'utenza e, quindi, la loro inidoneità a garantire l'esigibilità del diritto alla tutela della salute, soprattutto sotto il profilo della uniformità.

A tutto questo fa eco una informazione non propriamente attenta, sotto il profilo tecnico, attraverso la quale si ingenerano confusioni e incertezze, considerata l'assoluta mancanza di valori di riferimento certi. Il federalismo fiscale è un argomento che fa *audience* e, in quanto tale, impegna i *media* nella ricerca delle poche notizie parziali ottenibili dalle fonti istituzionali (super)impegnate nel processo di individuazione delle modalità attuative, invero partito un po' in ritardo.

A fronte di ciò, vi è l'ineludibile urgenza di pervenire ad una corretta identificazione dei fattori di determinazione dei costi *standard*. Viene, pertanto, a porsi il problema della metodologia da applicarsi per la loro altrettanto corretta valorizzazione.

Per perseguire un tale obiettivo necessita un consistente impegno collaborativo di tutte Regioni per la definizione del costo *standard*, quale riferimento nazionale. Una sintesi valoriale, questa, da estrapolarsi tenendo conto dei costi di produzione delle prestazioni essenziali, riferite ad una o più Regioni virtuose, non trascurando però, nel frattempo, quanto speso al riguardo dalle altre Regioni per assicurare i Lea alle loro rispettive popolazioni. Una entità economica, quest'ultima, dalla quale non si può prescindere per assicurare la continuità assistenziale sull'intero territorio nazionale nelle

---

<sup>5</sup> **Turno R.**, *Per la sanità costi standard in due puntate*, Il Sole24Ore, 1 maggio 2010.

more dell'omogeneizzazione del sistema produttivo regionale salutare, da conseguire a regime nel quinquennio.

Dunque, nella prima fase, più esattamente in quella della iniziale determinazione del costo *standard*, tutte le Regioni e le province di Trento e Bolzano dovranno svolgere un ruolo di primo piano, in quanto rappresentano l'autentica ed esclusiva fonte istituzionale della conoscenza dei loro *quantum* reali di erogazione delle prestazioni sanitarie in favore delle loro rispettive collettività, garantite sino ad oggi mediante il tradizionale sistema della quota capitaria, più o meno differenziata. Una discriminazione economica che dovrà essere certamente mantenuta, sulle base delle diverse condizioni obiettive su cui i diversi sistemi sanitari rintracciano le loro caratteristiche, almeno fino a quando ogni Regione, specie quelle del centro-sud del Paese, avrà raggiunto una produzione ottimale delle prestazioni/servizi, costituzionalmente dovute ai cittadini<sup>6</sup>.

Occorrerà, quindi, prioritariamente favorire, con provvedimento normativo statale di coordinamento dinamico della finanza pubblica, il rinsavimento dei sistemi contabili regionali, sì da riportarli a criteri di normalità e da renderli, così, espressione certa e fedelmente rappresentativa delle dinamiche produttive delle prestazioni/servizi resi alle loro collettività, magari individuando appositi strumenti del tipo "l'inventario delle consistenze"<sup>7</sup>. Un dovere, questo, colpevolmente trascurato fino ad oggi e non più rinviabile che dovrà produrre a breve i primi risultati, senza i quali non potrà andarsi da alcuna parte. Una presunzione verosimile dal momento che soltanto dalla loro esatta conoscenza potrebbe partire quell'auspicato meccanismo progressivo di riequilibrio economico-patrimoniale delle Regioni, funzionale a favorire l'accompagnamento graduale delle stesse verso la sostanziale e corretta introduzione dei criteri fissati nell'istituito rapporto costi/fabbisogni, entrambi *standard*.

Nella quasi contemporaneità, bisognerà organizzare un sistema di raccolta, di elaborazione e di analisi dei dati che non potrà prescindere dalla complicità attiva dell'universo regionale. Lo stesso che dovrà, poi, rendersi destinatario delle risorse perequative garanti dell'erogazione dei Lea, calibrati sui costi *standard*.

Tenuto conto di una tale previsione normativa sarà, pertanto, compito delle Regioni assumere, da subito, l'onere della conoscenza del loro rispettivo sistema "produttivo" delle prestazioni riferibili alla tutela della salute. Un adempimento non trascurabile, atteso che i valori determinati correttamente dalle Regioni costituiranno:

- da una parte, i naturali presupposti di calcolo del costo *standard*, da assumere a riferimento nazionale, da praticarsi con l'impegno delle più sofisticate procedure della statistica;
- dall'altra, di rendere più congruo il contenuto economico-finanziario delle successive istanze relative al valore della quota di perequazione da pretendere per assicurare le prestazioni essenziali ai loro cittadini.

Dunque, occorre mettere in piedi un serio processo ricognitivo, da parte delle Regioni, dei loro limiti consolidati, utile anche a mettere alla prova la propria macchina burocratica, nell'ottica dell'insediamento a regime del federalismo fiscale<sup>8</sup>.

Esiste, pertanto, la priorità per le Regioni di conoscere se stesse, nel senso di rendersi edotte di quanto spendono a fronte di quanto producono. Eludere un tale compito istituzionale, da doversi coordinare a livello statale, significherebbe indurre in errore ogni elaborazione statistica e i risultati da essa prodotti nella determinazione dei costi *standard*, e quindi rendere quasi impossibile la corretta determinazione dei loro bisogni perequativi<sup>9</sup>.

Ogni ritardo ovvero inadempimento in tale senso, da parte delle Regioni, andrebbe sanzionato e risolto con apposito commissariamento di scopo, *ex art.* 120, comma 2, della Costituzione, atteso

---

<sup>6</sup> **Jorio E.**, *I doveri di chi ha vinto e di chi ha perduto alle recenti elezioni regionali*, [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), n. 9, 2010.

<sup>7</sup> **Jorio E.**, *I primi adempimenti dei governatori funzionali al rispetto del Patto di stabilità interno*, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 8, 2010

<sup>8</sup> **Jorio E.**, *Dati sicuri per costruire i costi standard*, *Il Sole24Ore-Sanità*, n. 20, 25 maggio 2010.

<sup>9</sup> **Jorio E.**, *I nuovi governatori regionali di fronte al debito della sanità ereditata*, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 6, 2010; **Jorio E.**, *Il riordino della sanità sarà la sfida dei nuovi governatori*, [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), n. 7, 2010.

che inciderebbe negativamente sulla tutela dell'unità economica della Repubblica e, in particolare, su "i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".